Associazione Nazionale Commercialisti

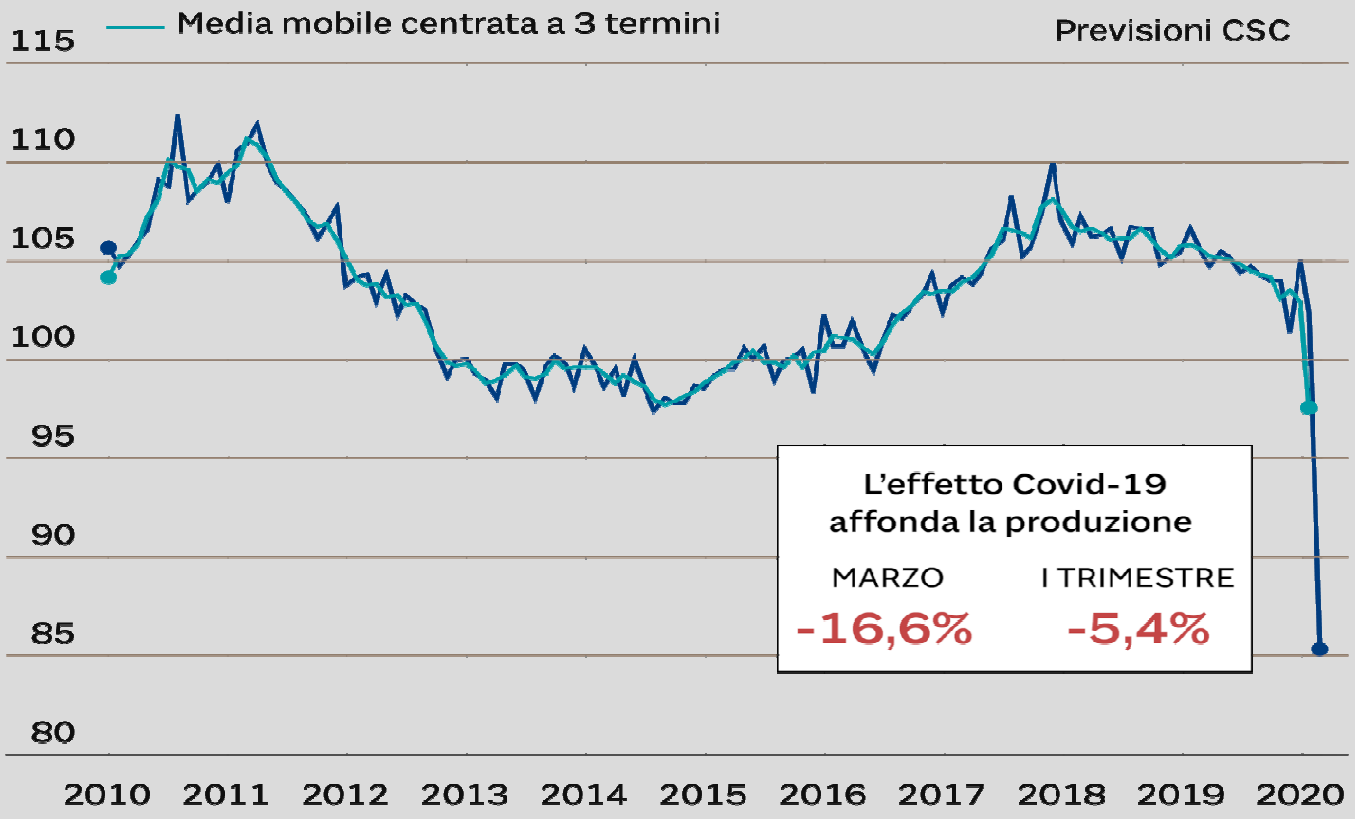
Associazione Nazionale Commercialisti BOLOGNA

"GUIDA AI DECRETI COVID 19"

DOTT. GIANLUCA DAN, COMMERCIALISTA – PUBBLICISTA – ESPERTO SOLE 24 ORE

CHIUSURA DEL BILANCIO 2019 AL TEMPO DEL COVID-19 E IMPATTI DEI DECRETI "CURA ITALIA" E "LIQUIDITÀ"

- TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- MODALITÀ DI TENUTA DELL'ASSEMBLEA E DELLE ALTRE RIUNIONI
- FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E RAPPORTO CON LA CONTINUITÀ AZIENDALE



PRODUZIONE INDUSTRIALE
Indice mensile destagionalizzato, base 2015=100. (Fonte: Centro Studi Confindustria)

statistiche flash

30 aprile 2020

http://www.istat.it
Centro diffusione dati
tel. +39 06 4673.3102
Ufficio stampa
tel. +39 06 4673.2243/4
ufficiostampa@istat.it

I trimestre 2020

STIMA PRELIMINARE DEL PIL

- Nel primo trimestre del 2020 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 4,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,8% in termini tendenziali.
- Il primo trimestre del 2020 ha avuto lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2019.
- La variazione congiunturale è la sintesi di un a diminuzione del valore aggiunto in tutte le principali componenti produttive. Dal lato della domanda, vi sono ampi contributi negativi sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta.
- La variazione acquisita per il 2020 è pari a -4,9%.
- La stima preliminare del PIL risente degli ostacoli posti dall'emergenza sanitaria in corso alla raccolta dei dati di base, che costituiscono l'input per l'elaborazione dei conti nazionali. Sono state sviluppate azioni correttive che ne hanno contrastato gli effetti statistici e hanno permesso di elaborare e diffondere i dati relativi al primo trimestre 2020 (si veda Nota metodologica, pag. 6). Come di consueto, la stima rilasciata oggi sarà oggetto di revisione nelle prossime diffusioni, man mano che si renderanno disponibili ulteriori fonti informative. Tali revisioni potrebbero essere di entità superiore alla norma.

- ✓ Il 17 marzo viene approvato il **D.L. n. 18/2020 (Cura Italia)** che prevede una serie di **misure straordinarie** per il potenziamento del servizio sanitario e il sostegno economico di famiglie, lavoratori ed imprese.

Costituito da 127 articoli a sostegno dell'economia che dovrebbero avere effetti economici, tramite un effetto leva, per circa 350 mld.

- ✓ L'8 aprile viene approvato il **D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità)** che prevede una serie di **misure urgenti** in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Costituito da 44 articoli a sostegno dell'economia che dovrebbero avere effetti economici, tramite un effetto leva, per circa 400 mld.

E' atteso un decreto, già annunciato, per aprile. Mancano i decreti attuativi del D.L. n. 18/2020 e 23/2020.

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

ART. **2364** C.C. NELLE SPA

2. L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA **ALMENO UNA VOLTA L'ANNO,** ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLO **STATUTO** E COMUNQUE NON SUPERIORE A **CENTOVENTI GIORNI** DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE. LO STATUTO PUÒ PREVEDERE UN **MAGGIOR TERMINE,** COMUNQUE NON SUPERIORE A **CENTOTTANTA GIORNI,** NEL CASO DI SOCIETÀ TENUTE ALLA REDAZIONE DEL **BILANCIO CONSOLIDATO** OVVERO QUANDO LO RICHIEDONO PARTICOLARI **ESIGENZE** RELATIVE ALLA **STRUTTURA** ED **ALL'OGGETTO** DELLA SOCIETÀ; IN QUESTI CASI GLI AMMINISTRATORI SEGNALANO NELLA **RELAZIONE** PREVISTA DALL'ARTICOLO 2428 LE RAGIONI DELLA DILAZIONE

ART. **2478-BIS** C.C. NELLE SRL (PRESENTATO AI SOCI)

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

DECRETO «**CURA ITALIA**» ART. 106

1. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2364, SECONDO COMMA, E 2478-BIS, DEL CODICE CIVILE O ALLE DIVERSE DISPOSIZIONI STATUTARIE, **L'ASSEMBLEA ORDINARIA** È CONVOCATA ENTRO **CENTOTTANTA GIORNI** DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO;

TERMINE ORDINARIO AL 28 GIUGNO 2020

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

MOTIVAZIONI

CONSENTIRE ALLE SOCIETÀ DI **CONVOCARE L'ASSEMBLEA** ORDINARIA ENTRO UN TERMINE PIÙ AMPIO RISPETTO A QUELLO ORDINARIO STABILITO DAL CODICE CIVILE, NONCHÉ A **FACILITARE** LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VOLTE A **RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO**

7. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ALLE **ASSEMBLEE** CONVOCATE **ENTRO IL 31 LUGLIO 2020** OVVERO ENTRO LA DATA, SE SUCCESSIVA, FINO ALLA QUALE È IN VIGORE LO STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE RELATIVO AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DELLA EPIDEMIA DA COVID-19.

TERMINE ORDINARIO AL 28 GIUGNO 2020

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

MAGGIOR TERMINE DEI **180** GG EX ART. 2364 E 2478-BIS:

- IN CASO DI OBBLIGO DI REDAZIONE DEL **BILANCIO CONSOLIDATO** (D.LGS. 127/1991)
- QUANDO LO RICHIEDONO PARTICOLARI **ESIGENZE** RELATIVE ALLA **STRUTTURA** ED **ALL'OGGETTO** DELLA SOCIETÀ

E' NECESSARIO "*CHE IL RICONOSCIMENTO DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CHE RICHIEDONO IL DIFFERIMENTO NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO VENGA RICONOSCIUTO DAL* ***CONSIGLIO*** *DI* ***AMMINISTRAZIONE*** *CON UNA* ***FORMALE DELIBERA PRIMA*** *DELLA SCADENZA DEI QUATTRO MESI* (N.D.A: ORA **120 GIORNI**) *DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PREVISTI DALLA LEGGE IN VIA GENERALE*" COME RICHIESTO DALLA **RM 13/3/76 N. 503**.

RIEPILOGO TERMINI DI PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO

PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI BILANCIO (AU/CDA), ALMENO 30 GG PRIMA ASSEMBLEA IN PRESENZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	**29/05/2020**
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO ALL'ODC TERMINE RINUNCIABILE	**29/05/2020**
DEPOSITO DEL PROGETTO PRESSO LA SEDE SOCIALE	**13/06/2020**
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI	**20/06/2020**
ASSEMBLEA DEI SOCI	**28/06/2020**

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

ASSEMBLEA IN **1° CONVOCAZIONE** ENTRO I 180 GG (ERANO 120GG) MA IL BILANCIO PUÒ ESSERE APPROVATO ANCHE IN **2° CONVOCAZIONE.**

NELLE SPA ART. **2369**, C. 2 C.C.:

*NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUÒ ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA **SECONDA CONVOCAZIONE**. QUESTA NON PUÒ AVER LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON È INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA **ENTRO 30 GIORNI** DALLA DATA DELLA PRIMA.*

31/12/2019 + 180 + 30 = **28/07/2020**

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

MANCATA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, **SANZIONATA** AI SENSI DELL'ART. **2631** C.C. (NOTA **MISE** N. 72265 DEL 29/04/2014):

*GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI CHE OMETTONO DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEI SOCI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, NEI TERMINI IVI PREVISTI, SONO PUNITI CON LA **SANZIONE AMMINISTRATIVA** PECUNIARIA DA **1.032** A **6.197** EURO...*

*LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA È **AUMENTATA DI UN TERZO** IN CASO DI CONVOCAZIONE A SEGUITO DI **PERDITE** O PER EFFETTO DI ESPRESSA LEGITTIMA RICHIESTA DA PARTE DEI SOCI.*

Termini di approvazione del bilancio

Circolare MISE 15.4.2020, n. 3723/C alle CCIAA

Ai fini rilevanti per codeste Camere, i termini di legge per il **deposito dei bilanci** e degli atti collegati, risultano pertanto regolati in funzione della predetta disposizione (n.d.a.: articolo 106) e, a norma dell'articolo **2435** c.c. (che **non risulta modificato** dalle due norme qui commentate), il termine di deposito ordinario resta di **trenta giorni** dall'approvazione del bilancio stesso. Ne consegue pertanto sempre a titolo di esempio che nell'ipotesi di esercizi sociali chiusi al 31 dicembre il termine ultimo di adempimento sarà **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio**. Quanto precede anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 2631 e 2630 del c.c

MODALITÀ DI TENUTA DELL'ASSEMBLEA E DELLE ALTRE RIUNIONI

DECRETO «**CURA ITALIA**» ART. 106

2. **CON L'AVVISO** DI **CONVOCAZIONE** DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE O STRAORDINARIE LE SOCIETÀ PER AZIONI, LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI, LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E LE SOCIETÀ COOPERATIVE **POSSONO PREVEDERE**, **ANCHE IN DEROGA ALLE DIVERSE DISPOSIZIONI STATUTARIE**, L'ESPRESSIONE DEL **VOTO** IN VIA **ELETTRONICA** O PER **CORRISPONDENZA** E L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI **TELECOMUNICAZIONE**; LE PREDETTE SOCIETÀ POSSONO ALTRESÌ PREVEDERE CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGA, **ANCHE ESCLUSIVAMENTE**, MEDIANTE MEZZI DI **TELECOMUNICAZIONE** CHE GARANTISCANO **L'IDENTIFICAZIONE** DEI PARTECIPANTI, LA LORO **PARTECIPAZIONE** E **L'ESERCIZIO** DEL **DIRITTO** DI **VOTO**, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 2370, QUARTO COMMA, 2479-BIS, QUARTO COMMA, E 2538, SESTO COMMA, CODICE CIVILE **SENZA IN OGNI CASO LA NECESSITÀ** CHE SI TROVINO NEL MEDESIMO LUOGO, OVE PREVISTI, IL **PRESIDENTE**, IL **SEGRETARIO** O IL **NOTAIO**;

MODALITÀ DI TENUTA DELL'ASSEMBLEA E DELLE ALTRE RIUNIONI

ASSEMBLEA **TOTALITARIA** IN MANCANZA DELLE FORMALITÀ RICHIESTE PER LA CONVOCAZIONE

DAGLI ARTT. 2366 E 2479-BIS

NELLE **SPA**:

- ✓ PRESENZA **INTERO CAPITALE** SOCIALE E **MAGGIORANZA AMMINISTRATORI** E **SINDACI**

NELLE **SRL**:

- ✓ PRESENZA **INTERO CAPITALE SOCIALE** E **AMMINISTRATORI/SINDACI INFORMATI** DELLA RIUNIONE (QUINDI ANCHE ASSENTI)

MODALITÀ DI TENUTA DELL'ASSEMBLEA E DELLE ALTRE RIUNIONI

DECRETO «**CURA ITALIA**» ART. 106

2. LE **SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA** POSSONO, INOLTRE, CONSENTIRE, ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2479, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE E ALLE DIVERSE DISPOSIZIONI STATUTARIE, CHE L'ESPRESSIONE DEL VOTO AVVENGA MEDIANTE **CONSULTAZIONE SCRITTA** O PER **CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**.

4. LE SOCIETÀ CON **AZIONI QUOTATE** POSSONO DESIGNARE PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE O STRAORDINARIE IL **RAPPRESENTANTE** PREVISTO DALL'ARTICOLO 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, ANCHE OVE LO STATUTO DISPONGA DIVERSAMENTE. LE MEDESIME SOCIETÀ POSSONO ALTRESÌ PREVEDERE **NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE** CHE L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA SI SVOLGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL **RAPPRESENTANTE DESIGNATO** AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58; AL PREDETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO POSSONO ESSERE CONFERITE ANCHE **DELEGHE** O **SUBDELEGHE** AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, IN DEROGA ALL'ART. 135-UNDECIES, COMMA 4, DEL MEDESIMO DECRETO.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

CODICE CIVILE

ART. 2427 COMMA 1 N.22-QUATER: CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA:
«LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE LA **NATURA** E **L'EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO** ED **ECONOMICO** DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.»

OIC 29

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - PARAGRAFI 59 – 67 :
«I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SONO QUEI **FATTI, POSITIVI** E/O **NEGATIVI,** CHE AVVENGONO TRA LA **DATA DI CHIUSURA E LA DATA DI FORMAZIONE** DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.»

IAS 10

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO:
«FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO SONO QUEI FATTI, SIA **FAVOREVOLI** SIA **SFAVOREVOLI,** CHE SI VERIFICANO TRA LA **DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO** E LA DATA IN CUI IL BILANCIO È AUTORIZZATO ALLA **PUBBLICAZIONE.**»

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ART. 2427, P.TO 22-QUATER CODICE CIVILE: LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE

LA NATURA E L'EFFETTO **PATRIMONIALE, FINANZIARIO** ED **ECONOMICO** DEI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

P.C. OIC 29: FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

a) FATTI SUCCESSIVI CHE **DEVONO ESSERE RECEPITI** NEI VALORI DI BILANCIO

b) FATTI SUCCESSIVI CHE **NON DEVONO ESSERE RECEPITI** NEI VALORI DI BILANCIO

c) FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO **INCIDERE** SULLA **CONTINUITÀ** AZIENDALE

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

a) FATTI SUCCESSIVI CHE **DEVONO ESSERE RECEPITI** NEI VALORI DI BILANCIO

FATTI POSITIVI E/O **NEGATIVI** CHE EVIDENZIANO CONDIZIONI **GIÀ ESISTENTI ALLA DATA DEL BILANCIO**, MA CHE SI MANIFESTANO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE RICHIEDONO MODIFICHE AI VALORI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN BILANCIO, IN CONFORMITÀ AL POSTULATO DELLA COMPETENZA:

– LA DEFINIZIONE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI UNA **CAUSA LEGALE** IN ESSERE ALLA DATA DI BILANCIO PER UN IMPORTO DIVERSO DA QUELLO PREVEDIBILE A TALE DATA;

– I FATTI DA CUI EMERGA CHE TALUNE **ATTIVITÀ** GIÀ ALLA DATA DI BILANCIO AVEVANO SUBÌTO **RIDUZIONI DUREVOLI** DI **VALORE** O RIDUZIONI DEL VALORE DI MERCATO RISPETTO AL COSTO (A SECONDA DELLE FATTISPECIE) OVVERO EVIDENZINO SITUAZIONI, ESISTENTI ALLA DATA DI BILANCIO, CHE INCIDANO SULLE **VALUTAZIONI** DI **BILANCIO**; PER ESEMPIO:

– IL DETERIORAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DI UN **DEBITORE**, CONFERMATA DAL **FALLIMENTO** DELLO STESSO DOPO LA DATA DI CHIUSURA, CHE NORMALMENTE INDICA CHE LA SITUAZIONE DI PERDITA DEL CREDITO ESISTEVA GIÀ ALLA DATA DI BILANCIO;

– LA **VENDITA** DI **PRODOTTI** GIACENTI A MAGAZZINO A FINE ANNO A **PREZZI INFERIORI** RISPETTO AL COSTO, CHE FORNISCE L'INDICAZIONE DI UN MINOR VALORE DI REALIZZO ALLA DATA DI BILANCIO;

– LA DETERMINAZIONE, DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, DEL **COSTO** DI **ATTIVITÀ ACQUISTATE** O DEL **CORRISPETTIVO** DI **ATTIVITÀ VENDUTE**, PRIMA DELLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO;

– LA DETERMINAZIONE, DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, DI UN **PREMIO** DA CORRISPONDERE A **DIPENDENTI** QUALE EMOLUMENTO PER LE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO CHIUSO;

– LA SCOPERTA DI UN **ERRORE** O DI UNA **FRODE.**

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

b) FATTI SUCCESSIVI CHE **NON DEVONO ESSERE RECEPITI** NEI VALORI DI BILANCIO

SONO QUEI FATTI CHE INDICANO SITUAZIONI SORTE **DOPO LA DATA DI BILANCIO**, CHE **NON** RICHIEDONO VARIAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO, IN QUANTO DI **COMPETENZA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO**. ESEMPI:

- LA **DIMINUZIONE** NEL VALORE DI MERCATO DI TALUNI **STRUMENTI FINANZIARI** NEL PERIODO SUCCESSIVO RISPETTO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, QUALORA TALE RIDUZIONE RIFLETTE CONDIZIONI DI MERCATO **INTERVENUTE DOPO** LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO;
- LA **DISTRUZIONE** DI **IMPIANTI** DI **PRODUZIONE** CAUSATA DA CALAMITÀ;
- LA PERDITA DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DEI **TASSI DI CAMBIO** CON VALUTE ESTERE;
- LA SOSTITUZIONE DI UN **PRESTITO** A **BREVE** CON UNO A **LUNGO TERMINE** CONCLUSASI NEL PERIODO TRA LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E QUELLA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO;
- LA **RISTRUTTURAZIONE** DI UN **DEBITO** AVENTE EFFETTI CONTABILI NEL PERIODO TRA LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E QUELLA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

c) FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA **CONTINUITÀ AZIENDALE**

ALCUNI FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO POSSONO FAR **VENIRE MENO** IL PRESUPPOSTO DELLA **CONTINUITÀ AZIENDALE**. GLI **AMMINISTRATORI**, AD ESEMPIO, POSSONO MOTIVATAMENTE MANIFESTARE L'INTENDIMENTO DI PROPORRE LA **LIQUIDAZIONE** DELLA SOCIETÀ O DI **CESSARE** L'ATTIVITÀ OPERATIVA.

OPPURE LE **CONDIZIONI GESTIONALI** DELLA SOCIETÀ STESSA, QUALI UN PEGGIORAMENTO NEL RISULTATO DI GESTIONE E NELLA POSIZIONE FINANZIARIA DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, POSSONO FAR SORGERE LA NECESSITÀ DI CONSIDERARE SE, NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, **SIA ANCORA APPROPRIATO BASARSI** SUL PRESUPPOSTO DELLA **CONTINUITÀ AZIENDALE**.

SE IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE NON RISULTA ESSERE PIÙ APPROPRIATO AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO, È NECESSARIO CHE NELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO SI TENGA CONTO DEGLI **EFFETTI DEL VENIR MENO** DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ART. **2428** CODICE CIVILE: DALLA **RELAZIONE SULLA GESTIONE** DEVONO IN OGNI CASO RISULTARE:

- 5) (NUMERO **ABROGATO** DALL'ART. 6, COMMA 11 D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139) [*I FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO*]

- 6) **L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE** DELLA GESTIONE

IN QUESTO CASO SI DOVRANNO FORNIRE LA **PRIMA ANALISI DEI CONTI DEL 2020**

TENENDO A MENTE I PRECISI VINCOLI RICHIESTI DAL COD. CIVILE (ARTT. 2446, 2447 PER LE SPA E 2482-BIS E TER SRL)

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Anche le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'articolo **2435-bis** cc devono riportare in nota integrativa le relative informazioni

OIC29 par. 65. Ai sensi dell'articolo **2435-bis** del codice civile la **nota integrativa** deve fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427 comma 1, numero 22 quater) del codice civile e pertanto si deve applicare il paragrafo 61 del presente principio (OIC 29).

No le **micro imprese** ex art. 2435-ter cc

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

INFORMATIVA

TALI FATTORI DI INSTABILITÀ SONO STATI CONSIDERATI:

- COME EVENTI CHE **NON COMPORTANO RETTIFICHE** SUI SALDI DI BILANCIO (**NON ADJUSTING EVENTS**) AI SENSI DELLO IAS 10 PARAGRAFO 21;

- COME FATTI CHE INDICANO SITUAZIONI SORTE **DOPO LA DATA DI BILANCIO**, CHE NON RICHIEDONO VARIAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO, IN QUANTO DI **COMPETENZA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO** AI SENSI DELL'OIC 29 PARAGRAFO 59 B)

TALI FATTORI DI INCERTEZZA POTREBBERO INFLUENZARE, PRINCIPALMENTE MA NON ESCLUSIVAMENTE LE POSTE DI BILANCIO SOGGETTE A VALUTAZIONE PER LA CUI DESCRIZIONE SI RIMANDA A...

...DIVENTANO ELEMENTI CRITICI

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

OLTRE ALL'INFORMATIVA DIVENTANO ELEMENTI CRITICI

- **VALUTAZIONI A FAIR VALUE**
- **DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ATTESE**
- **RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ**
- **IMPOSTE ANTICIPATE**

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

L'ORIZZONTE TEMPORALE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

OIC 29 PAR. 62

IL **TERMINE ENTRO CUI IL FATTO SI DEVE VERIFICARE** PERCHÉ SE NE TENGA CONTO È LA **DATA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO,** CHE NELLA GENERALITÀ DEI CASI È INDIVIDUATA CON LA ***DATA DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI***.

TUTTAVIA, SE TRA LA DATA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO E LA DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO ASSEMBLEARE SI VERIFICASSERO EVENTI TALI DA AVERE UN EFFETTO RILEVANTE SUL BILANCIO, **GLI AMMINISTRATORI DEBBONO ADEGUATAMENTE MODIFICARE IL PROGETTO DI BILANCIO,** NEL RISPETTO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

caso 5/2020 Assonime–Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019

Gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 sono da considerare **FATTI AVVENUTI DOPO** la **CHIUSURA DELL'ESERCIZIO** che **NON COMPORTANO UNA RETTIFICA** dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019; pertanto gli impatti negativi della pandemia **NON GENERANO EFFETTI NEI PROCESSI DI VALUTAZIONE**, ivi inclusi quelli di **IMPAIRMENT TEST** dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019.

Quando tali eventi siano considerati **RILEVANTI**, si devono dare adeguate informazioni in **NOTA INTEGRATIVA**. Tali informazioni potranno essere **SOLO O PREVALENTEMENTE DI NATURA QUALITATIVA**, considerata **L'ESTREMA DIFFICOLTÀ**, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una **STIMA QUANTITATIVA ATTENDIBILE** degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gli elementi di incertezza condizionano anche la valutazione degli amministratori in merito agli effetti sulla **CONTINUITÀ AZIENDALE** derivanti dalla diffusione del contagio COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche.

In considerazione di queste difficoltà, il **DECRETO-LEGGE** n. **23/2020** ha introdotto una **REGOLA SPECIALE** al fine di valutare la sussistenza della **CONTINUITÀ AZIENDALE** relativa ai **BILANCI** d'esercizio delle società OIC adopter **CHIUSI ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2020**.

Nell'ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell'informativa di bilancio sia ai fini della verifica del principio di continuità aziendale, gli amministratori devono considerare anche le **INIZIATIVE ADOTTATE** dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli **IMPATTI ECONOMICI** che ne possono derivare.

CONTINUITÀ AZIENDALE: QUADRO NORMATIVO

CODICE CIVILE	ART. 2423 BIS C.1: PRINCÌPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO «LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEVE ESSERE FATTA SECONDO PRUDENZA E **NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ,** NONCHÉ TENENDO CONTO DELLA FUNZIONE ECONOMICA DELL'ELEMENTO DELL'ATTIVO O DEL PASSIVO CONSIDERATO»
OIC 1	LA "**CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ**" DELL'IMPRESA È UN **POSTULATO** DEL BILANCIO, REGOLA, **GERARCHICAMENTE SUPERIORE** ALLE REGOLE E AI PRINCIPI PARTICOLARI APPLICABILI A SPECIFICHE FATTISPECIE.
OIC 11	*POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO* … B) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE…

CONTINUITÀ AZIENDALE: QUADRO NORMATIVO

OIC 11

... PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ E QUINDI TENENDO CONTO DEL FATTO CHE **L'AZIENDA COSTITUISCE UN COMPLESSO ECONOMICO FUNZIONANTE DESTINATO,** ALMENO PER UN PREVEDIBILE ARCO TEMPORALE FUTURO, **ALLA PRODUZIONE DI REDDITO**.
... FUNZIONAMENTO A MENO CHE NON INTERVENGA UNA DELLE CAUSE DI **SCIOGLIMENTO** DI CUI ALL'ART **2484** DEL CODICE CIVILE.

GLI **AMMINISTRATORI DEVONO** *ACQUISIRE TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI CIRCA LA* ***PERMANENZA DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE****. SE GLI AMMINISTRATORI SONO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE* ***IN UN ARCO TEMPORALE FUTURO DI ALMENO DODICI MESI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO*** *INTERVENGA, O È PROBABILE CHE INTERVENGA, UNA DELLE CAUSE DI INTERRUZIONE PREVISTE AL PAR. 19, NE DEVONO* ***TENERE CONTO*** *NELLA REDAZIONE DEL* ***BILANCIO*** *D'ESERCIZIO E DARNE* ***ADEGUATA INFORMATIVA***

CONTINUITÀ AZIENDALE: IMPLICAZIONI DA COVID-19

*"*LE **VALUTAZIONI** DEGLI AMMINISTRATORI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO, DEVONO ESSERE BASATE **ANCHE SULLE INFORMAZIONI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE 2019** E, PRECISAMENTE, FINO ALLA **DATA DEL CDA** CHE APPROVA (O RIAPPROVA) IL PROGETTO DI BILANCIO, IN CASO DI UTILIZZO DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, OPPURE FINO ALLA **DATA DELL'ASSEMBLEA** CHIAMATA AD ESPRIMERSI SUL BILANCIO STESSO, IN CASO DI UTILIZZO DEI **PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI**.

TRA DETTE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE RICOMPRESE ***QUELLE CHE POSSONO RIGUARDARE L'ESISTENZA DI EVENTUALI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE DERIVANTI DALL'IMPREVEDIBILITÀ DEGLI SVILUPPI DELL'EMERGENZA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE EVENTUALI IMPLICAZIONI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE.****"*

Fonte: Assirevi

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 6 (Disposizioni **temporanee** in materia di **riduzione** del **capitale**)

1. A decorrere dalla **data di entrata** in vigore del presente decreto e fino alla data del **31 dicembre 2020 non** si **applicano** gli articoli **2446**, commi secondo e terzo, **2447**, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la **causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli **2484, n. 4**, e 2545 duodecies del codice civile.

Quindi dal 9/4 al 31/12 «congelamento delle perdite»

D.L. LIQUIDITÀ (D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)

LA **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** PRECISA CHE LA NORMA ***MIRA AD EVITARE CHE LA PERDITA DEL CAPITALE,*** *DOVUTA ALLA* ***CRISI COVID-19*** *E VERIFICATASI NEL CORSO DEGLI* ***ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2020,*** *PONGA GLI AMMINISTRATORI DI UN NUMERO ELEVATISSIMO DI IMPRESE NELL'ALTERNATIVA – PALESEMENTE ABNORME – TRA* ***L'IMMEDIATA MESSA IN LIQUIDAZIONE,*** *CON* ***PERDITA DELLA PROSPETTIVA DI CONTINUITÀ*** *PER IMPRESE ANCHE PERFORMANTI, ED IL* ***RISCHIO DI ESPORSI A RESPONSABILITÀ PER GESTIONE NON CONSERVATIVA*** *AI SENSI DELL'ARTICOLO* ***2486*** *DEL CODICE CIVILE. LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE CIVILE IN TERMINE DI PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, PER CONTRO, TIENE CONTO DELLA NECESSITÀ DI* ***FRONTEGGIARE LE DIFFICOLTÀ DELL'EMERGENZA COVID-19 CON UNA CHIARA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ,*** *NON DEFORMATA DA UNA SITUAZIONE CONTINGENTE ED ECCEZIONALE.*

D.L. LIQUIDITÀ (D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)

SICURAMENTE LA NORMA **NON NASCE PER STERILIZZARE LE PERDITE DEL 2019**, VISTO CHE IL **COVID-19** ARRIVA IN IT A **FEBBRAIO**;

NEL BILANCIO 2019 VI POTREBBERO PERÒ ESSERE DEGLI IMPATTI VALUTATIVI CORRELATI:

- ✓**SVALUTAZIONE DEI CREDITI** AD ES. CLIENTE CHE HA **CHIUSO** DEFINITIVAMENTE CAUSA COVID O PRESENTATO **DOMANDA DI CONCORDATO IN BIANCO**. IL CREDITO DOVREBBE ESSERE SVALUTATO NEL BILANCIO DEL 2019
- ✓**SVALUTAZIONE DEL MAGAZZINO PER VENDITE A SCONTO NEL 2020.** NEL **BILANCIO 2019** NEL VALUTARE IL **MAGAZZINO** LA SOCIETÀ DEVE VALORIZZARE LE GIACENZE AL MINOR VALORE

IN QUESTI CASI GLI **EFFETTI DELLA PERDITA SUL BILANCIO 2019** SONO RIFERIBILI (ALMENO IN PARTE) AGLI EFFETTI DEL COVID PERTANTO SI POTREBBE APRIRE UNO SPIRAGLIO ALL'APPLICAZIONE ANCHE AL 2019 PER EVITARE **L'ALTERNATIVA** DELLA LIQUIDAZIONE CHE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA VUOLE SCONGIURARE...

COME VALUTARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE

COSA SI INTENDE PER CONTINUITÀ?

COME SI PUÒ DETERMINARE SE UN'IMPRESA È ANCORA IN CONTINUITÀ AZIENDALE E PER QUANTO TEMPO?

CONTINUAZIONE DELL'**ESISTENZA OPERATIVA**
PER UN **FUTURO PREVEDIBILE**

*VALUTAZIONE in una ottica in linea con i **piani strategici** interni con un orizzonte temporale di 3 - 5 anni* (ottica di PREVISIONE)

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del **bilancio** di esercizio **in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci nella prospettiva della **continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata **se risulta sussistente nell'ultimo bilancio** di esercizio chiuso in data **anteriore** al **23 febbraio 2020**, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il **criterio di valutazione** è specificamente **illustrato** nella **nota informativa** anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano **anche** ai **bilanci** chiusi **entro il 23 febbraio 2020** e **non ancora approvati**.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

DOCUMENTO DI RICERCA DELLA **FONDAZIONE NAZ. DOTT. COMM.** DEL 20.4.2020

SI PONE IL PROBLEMA SE VADANO UTILIZZATE, PER L'ACCERTAMENTO DELLA **CONTINUITÀ**, I RISULTATI **DELL'ESERCIZIO ANTECEDENTE** IL CUI BILANCIO RISULTI GIÀ APPROVATO, OSSIA QUELLO CHIUSO AL **31 DICEMBRE 2018,** OPPURE QUELLI RISULTANTI DA UNA **SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE** AL **31 DICEMBRE 2019**.

*LA SCELTA IMPONE DI BILANCIARE, IN ATTESA DI **MODIFICHE** E/O **CHIARIMENTI NORMATIVI,** PROFILI DIVERSI. IN OGNI CASO, È INDUBBIO CHE LA NOTA INTEGRATIVA, COME SUPPORTO ALLA "ESISTENZA CONTINUATIVA" DI GOING CONCERN ANTECEDENTEMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19 DEBBA FORNIRE UNA **ILLUSTRAZIONE DELLE CONDIZIONI** IN CUI VERTE L'IMPRESA ANCHE IN PROSPETTIVA FUTURA.*

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020

A quali bilanci si applica la deroga?

A	chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019)
B	chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020)
C	in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021)

Nonostante, per il caso B e C le conseguenze della pandemia rientrino tra i fatti aziendali di competenza dell'esercizio

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020

CONSIDERAZIONI CHIAVE

Sussistenza della continuità aziendale antecedentemente al 23/02/2020 (scoppio della pandemia)

Sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019 disapplicando il par. 59 c) dell'OIC 29 *limitatamente al Covid-19*

La norma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione: *informativa in chiave prospettica secondo le norme ordinarie*

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

ATTENZIONE

La deroga NON si applica se la crisi è antecedente *e il COVID-19 ha contribuito (solo) ad aggravarla*

La deroga NON si estende all'OBBLIGO di illustrare nella Nota Integrativa i **PIANI FUTURI per superare le incertezze significative sulla prospettiva di continuità**

E' obbligatorio illustrare nella Nota Integrativa:

- Le conseguenze del Covid-19 (lockdown, riduzione ordini, tensioni finanziarie…);
- Le azioni che la Società ha la volontà e capacità di porre in essere per superare la crisi.

INFORMATIVA DI BILANCIO ED EFFETTI SULLA RELAZIONE DI REVISIONE

CASO A	GLI AMMINISTRATORI HANNO INSERITO NEL BILANCIO UN'**INFORMATIVA ADEGUATA** SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS	L'INFORMATIVA FORNITA IN BILANCIO, SE RITENUTA DAL REVISORE FONDAMENTALE PER LA COMPRENSIONE DELLO STESSO, **POTRÀ** ESSERE OGGETTO DI UN **RICHIAMO DI INFORMATIVA** AI SENSI DELL'ISA ITALIA 706
CASO B	L'**INFORMATIVA** FORNITA IN BILANCIO **NON** È **CONSIDERATA DAL REVISORE ADEGUATA** E GLI **AMMINISTRATORI NON INTEGRANO L'INFORMATIVA** DI BILANCIO	IL REVISORE DOVRÀ EMETTERE UN **GIUDIZIO CON RILIEVI**, O **UN GIUDIZIO NEGATIVO**, AI SENSI DEL PRINCIPIO ISA ITALIA 705.

ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE: SPECIFICO PARAGRAFO PER COVID (VEDI DOC ASSIREVI 233, APRILE 2020)

A SECONDA DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE, POTRÀ ESSERE RICHIESTA **UN'ATTESTAZIONE SPECIFICA** SULLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE **ANALISI SVOLTE DALLA DIREZIONE** AL FINE DI VALUTARE GLI IMPATTI DEL **COVID-19** E SULLA COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI A TAL PROPOSITO RILEVANTI FORNITE AL REVISORE, ISPIRATA A QUANTO SEGUE (DA ADATTARE):

*"VI CONFERMIAMO DI: I) AVERE EFFETTUATO **L'ANALISI** DEGLI IMPATTI CORRENTI E POTENZIALI FUTURI DEL **COVID-19** SULL'ATTIVITÀ **ECONOMICA,** SULLA SITUAZIONE **FINANZIARIA** E SUI **RISULTATI ECONOMICI** DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, SULLA BASE DELLE EVIDENZE ATTUALMENTE DISPONIBILI E DEGLI SCENARI ALLO STATO CONFIGURABILI, E DI AVER CONSIDERATO L'ESITO DELLA STESSA NELLE **VALUTAZIONI** EFFETTUATE CON RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEL **PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE** NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO **AL 31 DICEMBRE 2019**; II) DI AVER RIFLESSO GLI ESITI DI TALE ANALISI **NELL'INFORMATIVA** DI BILANCIO CHE DESCRIVE L'INCERTEZZA CIRCA GLI EFFETTI DEL COVID-19; III) DI AVERVI FORNITO **TUTTE LE INFORMAZIONI** RILEVANTI RELATIVE ALLA SUDDETTA ANALISI".*

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di **finanziamenti** alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla **data di entrata in vigore** del presente decreto e sino alla **data del 31 dicembre 2020 non** si **applicano** gli articoli **2467** e **2497 quinquies** del codice civile.

Intento di far **affluire maggiori risorse** da parte dei soci, anche nei gruppi. Ma cosa accade dopo il 31/12/2020? Devono essere restituiti o mantengono tale cautela? Secondo me mantiene ma cosa succede se restituisco finanziamenti postergati (es. gen. 2020) e non (es. maggio 2020)… ?

D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

Art. **2467** c.c. prevede che «il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto **nell'anno precedente** la dichiarazione di **fallimento** della società, deve essere **restituito**». Il periodo relativo al fallimento doveva essere abrogato con decorrenza 15 agosto 2020 (art. 383 codice della crisi) ora differito al 1° settembre 2021 (art. 5 DL Liquidità).

- ✓ Ai fini della postergazione rilevano i **finanziamenti da soci** «in **qualsiasi forma effettuati**, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un **eccessivo squilibrio dell'indebitamento** rispetto al **patrimonio netto** oppure in una situazione finanziaria della società nella quale **sarebbe stato ragionevole** un **conferimento**». Si penalizza il socio che ha finanziato la società quando avrebbe dovuto patrimonializzarla;
- ✓ La norma è prevista per le **SRL** e per i prestiti provenienti dalla società che esercita la **direzione e coordinamento** o (art. 2497-quinquies). Esteso alle **SPA chiuse** dalla giurisprudenza (Cass. 16291/2018 14056/2015, Trib. di Milano, sentt. 9104 e 1658/2015) che esercitano imprese di **modeste dimensioni** e con **compagini** sociali familiari o comunque **ristrette**.